

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Art. 1 – Istituzione e composizione della Commissione

- 1.1 La Commissione per il Paesaggio è istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 , in attuazione dell'art. 48 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
- 1.2 La Commissione per il Paesaggio è formata da tre componenti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4 della L.R. 32/2008 e dal punto 2 dell'allegato "A" alla D.G.R. 1.12.2008, n. 34 – 10229 e s.m.i., da documentarsi attraverso idoneo specifico curriculum;
- 1.3 Ai lavori della Commissione per il Paesaggio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento che svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante ;
- 1.4 La Commissione per il Paesaggio svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Chiaverano, ma potrà svolgere la propria funzione anche per altri Comuni che intendessero stipulare con il Comune di Chiaverano apposita Convenzione per la gestione associata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000;

Art. 2 – Nomina Commissione

- 2.1 La Commissione per il Paesaggio è nominata dalla Giunta del Comune di Chiaverano, a seguito di preliminare condivisione da parte di altri Comuni associati tramite apposita Assemblea dei Sindaci e contestualmente ne designa il Presidente. In caso di assenza del Presidente , le funzioni di Vice Presidente sono svolte dal Commissario più anziano di età presente;
- 2.2 La Giunta Comunale in caso di necessità nomina successivamente i componenti che devono essere sostituiti qualora si verifichi una causa di decadenza ovvero in caso di morte o dimissioni;
- 2.3 Il soggetto nominato in sostituzione del Commissario decaduto o dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione del Paesaggio;
- 2.4 I membri da nominare sono scelti nell'ambito della candidatura pervenuta a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico di selezione e attraverso la presentazione diretta di curriculum, sulla base dei criteri stabiliti dalla DGR 1. 12. 2008 n. 34 – 10229 e s.m.i.;
- 2.5 La Commissione per il Paesaggio dura in carica per un periodo di cinque anni dalla nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta;
- 2.6 Allo scadere di tale periodo la Commissione conserva le sue competenze per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita ;
- 2.7 I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il Paesaggio;
- 2.8 Ai componenti della Commissione per il Paesaggio non spetta alcun compenso;

Art. 3 – Incompatibilità e conflitto di interessi

- 3.1 I motivi di incompatibilità della carica di componente della Commissione per il Paesaggio sono quelli definiti nell'allegato "A" alla D.G.R. 1. 12. 2008 n. 34 – 10229 e successive integrazioni e modificazioni;
- 3.2 I componenti della Commissione per il Paesaggio direttamente interessati alla trattazione delle pratiche devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula; Dell'osservanza di tale prescrizione viene fatta menzione nel parere;
- 3.3 L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nella ipotesi in cui le pratiche in esame riguardino interessi facenti capo a parenti, affini fino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione per il Paesaggio;

Art. 4 – Pareri

- 4.1 La Commissione per il Paesaggio ai sensi della L.R. n. 32 / 2008 esprime pareri per:
 - a) rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
 - b) accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs 22. 01. 04 n. 42 e s.m.i.;
 - c) espressione del parere di cui all'art. 32 della legge 28. 02. 1985 n. 47;
 - d) espressione del parere previsto dall'art. 49, comma 15, della L.R. 56/77;
- 4.2 Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo comunale;

Art. 5 - Convocazione.

- 5.1 La Commissione per il Paesaggio si riunisce ogni volta che il Responsabile del Procedimento lo ritenga necessario per garantire il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore;
- 5.2 La seduta è convocata dal Responsabile del Procedimento almeno cinque giorni prima della data della seduta, con nota spedita con posta prioritaria , anticipata via fax o all'indirizzo di posta elettronica;

Art. 6 – Validità delle sedute e delle decisioni

- 6.1 Affinchè le sedute della Commissione per il Paesaggio siano valide è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica di cui uno deve essere il Presidente o il suo Vice. Qualora il Presidente per giustificati motivi non possa essere presente lo sostituirà il Vicepresidente;
- 6.2 Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente, o del Vicepresidente facente funzioni;
- 6.3 Le riunioni della Commissione per il Paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere;
- 6.4 E' data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza. A tal fine la Commissione può delegare alcuni dei suoi componenti all'esperimento del sopralluogo